

# **C. 4768 Governo**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  
triennio 2018-2020**

**Emendamenti 9.13, 68.117,  
77.125 e 102-*ter*.70 Governo**

**2**

14 dicembre 2017

Trasporto  
gli soldi

AC 4768

Dopo il comma 38 è inserito il seguente:

*Comma 38-bis* "Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalità ivi previste."

*Conseguentemente:*

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

*40-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;

b) al comma 10-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

*40-ter.* Le disposizioni di cui al comma 40-*bis* si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

*40-quater.* Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-*bis*.

*Conseguentemente,*

alla tabella A, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:

2018:-2.000.000

*Conseguentemente,*

al comma 624, sostituire le parole: "di 53.868.200 euro" fino alla fine, con le seguenti: di 104.168.200 euro per l'anno 2019, di 173.212.100 euro per l'anno 2020, 192.608.500 euro per l'anno 2021, di 162.204.300 euro per l'anno 2022, di 97.100.700 euro per l'anno 2023, di 81.896.400 euro per l'anno 2024, di 112.692.100 euro per l'anno 2025, di 122.687.900 euro per l'anno 2026, di 114.383.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 117.683.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

Il Governo  
Enrico Cuccia



9.13%

## Relazione tecnica.

La disposizione di cui al comma 38-bis prevede un rifinanziamento di 75 milioni di euro per l'esercizio 2018 del contributo da erogare alle regioni, previsto da all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e concernente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Il fondo, iscritto nello stato di previsione del MIUR viene ripartito con le modalità previste dallo stesso comma 947, ovvero con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Alla copertura degli oneri si provvede in parte mediante le maggiori entrate derivante dai commi da 40-bis a 40 quater relativi all'estensione dell'ambito di applicazione della normativa di cui al DL n. 185 del 2008, art.15, commi 10, 10 bis e 10 ter (imposta sostitutiva su operazioni straordinarie - maggiori valori attività immateriali) all'avviamento conseguente ad operazioni su partecipate estere e per 2 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dei commi da 40 bis a 40 quater, ipotizzando sulla base anche dei dati forniti un peso della nuova imposta sostitutiva corrispondente a circa il 35% di quella attualmente riscossa su base annua:

	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
<b>IRES</b>	0	-18,3	-28,8	-48,9	-64,9	-80,9
<b>IRAP</b>	0	-4,4	-6,8	-11,5	-15,2	-18,9
<b>Imposta sostitutiva</b>	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
<b>Totale</b>	<b>73,0</b>	<b>50,3</b>	<b>37,4</b>	<b>12,6</b>	<b>-7,1</b>	<b>-26,7</b>

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dai commi da 40-bis a 40 quater per 7,1 milioni di euro per l'anno 2022 e di 26,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art.1, comma 200 della Legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal comma 624 del presente provvedimento.

Le maggiori entrate pari a 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, per 37,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinate all'incremento del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'art.1, comma 200 della Legge n. 190 del 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

§

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



9.13%

All'articolo 1, i commi 425 e 426 sono sostituiti dai seguenti:

“425. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente:

Tabella

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	72.739.315,79
Basilicata	2,50%	57.467.315,79
Calabria	4,46%	102.593.315,79
Campania	10,54%	242.416.368,42
Emilia-Romagna	8,51%	195.651.315,79
Lazio	11,70%	269.176.263,16
Liguria	3,10%	71.318.157,89
Lombardia	17,48%	402.098.105,26
Marche	3,48%	80.094.473,68
Molise	0,96%	22.015.842,11
Piemonte	8,23%	189.225.842,11
Puglia	8,15%	187.511.736,84
Toscana	7,82%	179.798.263,16
Umbria	1,96%	45.127.210,53
Veneto	7,95%	182.766.473,68
TOTALE	100,00%	2.300.000.000,00

426. Il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015,



68.117%

n. 208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Per l'anno 2018, il predetto concorso alla finanza pubblica per la quota rimanente è realizzato:

- a) per 2.300 milioni di euro con il contributo di cui al comma 425;
- b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;

*Conseguentemente, dopo il comma 624 aggiungere il seguente:*

"624-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020."

*Conseguentemente, dopo il comma 681 aggiungere il seguente:*

681-bis. La società Armamenti Aerospazio S.p.a. in liquidazione, tenuto conto della garanzia dello Stato di cui all'art.5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487, convertito in legge dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1993, n. 33, in deroga alle disposizioni dell'art. 2491, secondo comma, del codice civile, versa al all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2018 la somma di 100 milioni di euro a valere sull'importo delle disponibilità finanziarie della società stessa.

**IL GOVERNO**

#### **Relazione illustrativa**

L'emendamento in esame è finalizzato a:

- a) incrementare da 2.200 milioni a 2.300 milioni di euro il contributo in favore delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2018, destinato alla riduzione del debito e utilizzato per la manovra di cui al successivo comma 426; di pari importo è incrementato il valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- b) ridurre il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (a legislazione vigente pari a 2.614,10 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.616,20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020) per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 (ovvero 200 milioni in più rispetto all'attuale formulazione del comma 426) e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

#### **Relazione tecnica**

Il presente emendamento comporta maggiori oneri rispetto all'attuale formulazione dei commi 425 e 426 pari a:

- 100 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di solo saldo netto da finanziare (che si aggiungono agli oneri in termini di solo saldo netto da finanziare per 2.200 milioni di euro di cui all'attuale comma 425);



68.117 %

- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno (che si aggiungono agli oneri pari a 100 milioni di euro per il solo anno 2018 di cui all'attuale comma 426).

Agli oneri derivanti dall'emendamento, per la quota pari a 100 milioni nel 2018 in termini di solo saldo netto da finanziare si provvede attraverso il versamento di 100 milioni di euro che la società Armamenti e Aerospazio S.p.a. in liquidazione, in deroga all'art 2491, secondo comma, del codice civile, al socio unico Ministero dell'Economia e Finanze. La predetta deroga è giustificata dalla presenza della garanzia dello Stato sugli impegni assunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art.5, comma 2-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.487. Essendo la società inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni, tale somma determina effetti migliorativi sul solo saldo netto da finanziare e fabbisogno.

Agli ulteriori oneri, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha  
avuto esito


CA

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 DIC. 2017



68.1171



## EMENDAMENTO

**Disposizioni per il potenziamento del contrasto all'evasione fiscale**

All'articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 509:

a) alla lettera a),

1) al punto 3):

1.1 nel primo periodo le parole "soggetti residenti o stabiliti" sono sostituite dalle seguenti "soggetti residenti, stabiliti o identificati";

1.2 dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque in facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o analogica della fattura";

2) al punto 4), secondo periodo, le parole "il giorno 5" sono sostituite dalle seguenti: "l'ultimo giorno".

b) alla lettera b), dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, d'intesa con il Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il ministero dello sviluppo economico, sono definite – anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti – le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire sicurezza e inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento potranno essere definiti modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti."

- dopo il comma 512 sono inseriti i seguenti:

«512-bis. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 512 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, per i rispettivi compiti istituzionali.

512-ter. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse a legislazione vigente dell'Agenzia delle



77.125%

entrate e della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato alla emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dell'archivio di cui all'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi degli articolo 32, primo comma, numero 7) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*512-quater.* All'articolo 22, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica."

*512-quinquies.* All'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, 696, dopo le parole "di carburanti e lubrificanti per autotrazione" sono aggiunte le seguenti "nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione".

*512-sexies.* All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma "1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

*512-septies.* All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "veicoli stradali a motore," sono aggiunte le seguenti "L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

*512-octies.* Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della



77.125 %



Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

512-novies. Il credito di imposta di cui al comma 512-octies è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

512-decies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 2, primo comma, della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
- c) l'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1998;
- d) il decreto interministeriale 24 giugno 1999.

512-undecies. Le modifiche di cui ai commi da 512-quater a 512-decies si applicano a partire dal 1° luglio 2018.

- al comma 514 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole: "per motori," sono sostituite dalle seguenti: "per motori"; inoltre, le parole: "o combustibili," sono sostituite dalle seguenti: "o combustibili" e le parole "la loro immissione" sono sostituite dalle seguenti: "l'immissione";
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma.";
- c) al terzo periodo, le parole: "La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa è costituita, dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione" sono sostituite dalle seguenti: "La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione".

- al comma 516, le parole: "dei prodotti di cui al comma 514, che intervengano" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti di cui al comma 514 che intervengano".

- il comma 517 è sostituito dal seguente: "517. Le disposizioni di cui ai commi 514, 515 e 516 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517 ter o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.

- dopo il comma 517 aggiungere i seguenti:



77.125%

«517-bis. Le disposizioni dei commi 514, 515 e 516 non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 514 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 517-ter nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 514, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 517-ter.

517-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 514, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 514.»

- il comma 518 è sostituito dai seguenti:

«518. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 517-ter si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.

518-bis. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate l'attuazione dei commi da 509 a 518 determini entrate nette inferiori a quelle previste, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal monitoraggio previsto dal presente comma sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

*Conseguentemente,*

*al comma 624 sostituire le parole: "17.585.300 euro" fino alla fine, con le seguenti: "142.285.300 euro per l'anno 2018 e di 359.668.200 euro per l'anno 2019, di 485.012.100 euro per l'anno 2020, 495.108.500 euro per l'anno 2021, di 480.804.300 euro per l'anno 2022, di 435.300.700 euro per l'anno 2023, di 420.096.400 euro per l'anno 2024, di 450.892.100 euro per l'anno 2025, di 460.887.900 euro per l'anno 2026, di 452.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 455.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.".*

IL GOVERNO



77.125 %

## Relazione tecnica

Commi 509-518. Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 509 e seguenti sono finalizzate ad incrementare l'efficacia dell'azione di contrasto alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti.

In primo luogo, la norma interviene sulle modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori di carburanti, mediante un provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico. Questo provvedimento consentirà, da un lato, di semplificare gli adempimenti dei contribuenti mediante la previsione di un unico flusso da parte dei gestori dei distributori di carburanti necessario ad assicurare l'acquisizione tempestiva dei flussi informativi all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, al Ministero dello sviluppo economico ed alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, ai fini dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali. Il flusso organizzato di tutte le informazioni rende la norma particolarmente efficace in quanto elimina la classica asimmetria informativa che non consente alle singole amministrazioni di avere informazioni adeguate, efficaci e tempestive.

Allo stesso tempo, l'acquisizione delle predette informazioni anche da parte della Guardia di finanza e della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo consente altresì di rafforzare il presidio territoriale ai fini della prevenzione e contrasto all'evasione ed alle frodi.

La proposta contenuta nell'emendamento eleva in misura significativa l'efficacia della norma per la trasmissione telematica dei corrispettivi e consente di poter meglio stimare gli effetti della stessa.

Nel settore della distribuzione dei carburanti si sono, in particolare, registrate negli ultimi anni irregolarità fiscali e condotte fraudolente che possono essere ricondotte sia al contrabbando sia alla sottrazione dei prodotti ad accertamento, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalle norme unionali e nazionali.

Le risultanze investigative e le verifiche ispettive dei reparti della Guardia di Finanza (Rapporto Annuale Gdf, 2015 e 2016) hanno evidenziato un ruolo di rilievo di



77.125 %

condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione, provenienti dall'Est Europa, e a flussi di prodotti che giungono in Italia attraverso navi di piccole dimensioni 3/5mila tonnellate a prezzi decisamente inferiori alle quotazioni platts, e sono legati a traffici di terrorismo di matrice internazionale.

Il contrasto a queste condotte fraudolente rende necessario associare all'applicazione di norme di contrasto (quali, ad esempio, quelle sulla fatturazione elettronica obbligatoria, ai depositi fiscali e alle altre misure già introdotte), anche:

un'efficace azione di deterrenza e prevenzione, attuata con la cooperazione fra i diversi attori istituzionali, tra i quali Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, anche attraverso l'implementazione, lo sviluppo e la condivisione tempestiva dei flussi informativi e delle banche dati necessarie ad attivare interventi sinergici e coordinati;

un rafforzamento dell'esecuzione di verifiche e controlli nei confronti di depositi e di impianti di distribuzione, individuati sulla base di una preventiva analisi di rischio e di un'azione di intelligence finalizzata a selezionare i soggetti caratterizzati dai più elevati profili di pericolosità fiscale e/o a intercettare i flussi di merci e prodotti provenienti dall'estero che vengono illecitamente immessi in consumo in Italia.

In particolare, l'attività in commento può consentire di "aggredire" anche l'evasione da omessa fatturazione, valutata nella Relazione predisposta dalla Commissione evasione in circa 13 miliardi, di cui la quota relativa al settore dei carburanti può essere valutata in circa il 5% (utilizzando come proxy l'incidenza degli acquisti nel settore dei carburanti sul totale degli acquisti interni), ovvero a una quota "massima" di circa 650 milioni. L'utilizzo di queste informazioni può infatti amplificare le possibilità di incrocio (e la conseguente definizione di liste selettive di soggetti ad alto rischio).

L'insieme delle norme ipotizzate (trasmissione telematica integrata dei dati, scambio di informazioni tra Agenzia delle entrate, delle Dogane e dei monopoli e Ministero dello sviluppo economico; nonché messa a disposizione delle medesime informazioni al Corpo della Guardia di finanza e alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo) consentono una maggiore efficacia dell'azione di contrasto all'evasione, anche derivante dalle sinergie e dalle attività di coordinamento prevista dalla norma.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito si prendono a riferimento i dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo, che ammontano a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro sono i consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro sono relativi alle imprese.



77.125/.

Tralasciando quest'ultimo punto oggetto di esame con altro emendamento, anch'esso finalizzato a ridurre l'evasione nel settore, con riferimento all'IVA, applicando alle spese per carburanti delle famiglie indicate in 31,9 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% si ottiene un'imposta di 7,018 miliardi.

Assumendo un tasso di evasione estremamente prudenziale di circa il 10% si stima un'evasione di circa 701,8 milioni di euro.

Può pertanto ragionevolmente stimarsi, in via del tutto prudenziale, un recupero del 12% dell'evasione stimata, pari a 84,2 milioni di euro derivante sia da un maggior gettito spontaneo, indotto dall'effetto deterrente connesso alla consapevolezza, da parte degli esercenti, della disponibilità di informazioni più esaurienti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sia per effetto della riformulata trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale disposizione, infatti, assicurando la disponibilità giornaliera dei dati, induce significativamente un incremento della fedeltà fiscale dei contribuenti. Per il 2018, considerato che la norma entra in vigore il 1° luglio, gli effetti si quantificano in 42,1 milioni di euro.

Alle stime del recupero di gettito IVA sopra indicate si associa un recupero anche in termini di imposte dirette pari a 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata.

La tabella che segue riporta gli effetti finanziari di cassa complessivi dell'introduzione della misura, includendo anche gli effetti di recupero sulle imposte dirette.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	42,1	84,2	84,2	84,2	84,2
Effetti sulle imposte dirette	0,0	21,5	33,6	24,3	24,3
<b>Totale</b>	<b>42,1</b>	<b>105,7</b>	<b>117,8</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>

*In milioni di euro*

La proposta normativa di cui ai commi da 512 *quater* a 512 *undecies*, si propone di superare il sistema delle schede carburanti attualmente utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. La norma è finalizzata a contrastare l'evasione fiscale legata alla tendenza da parte delle imprese a sopravvalutare i costi per carburanti al fine di ridurre la base imponibile e sovrastimare le operazioni passive IVA, sfruttando la mancata tracciabilità degli acquisti riportati sulla scheda carburante.



77.125 %

Il prevedibile incremento delle transazioni *cashless*, a seguito dell'eventuale introduzione della proposta in esame, comporta oneri aggiuntivi a carico dei distributori. Al fine di compensare tali maggiori oneri a carico dei distributori, la norma prevede anche l'introduzione di un credito di imposta in misura pari al 50% delle commissioni bancarie pagate.

Per valutare gli effetti di gettito della proposta in esame occorre confrontare l'effetto positivo dovuto all'emersione di base imponibile e alle minori detrazioni ai fini IVA con gli oneri derivanti dall'introduzione del credito d'imposta.

La valutazione degli effetti di gettito prende a riferimento i dati relativi ai consumi di carburante pubblicati dal MISE per l'anno 2015 moltiplicati per i prezzi medi ISTAT riferiti allo stesso periodo, che ammontano a 42,8 miliardi di euro al netto dell'IVA, dei quali 31,9 miliardi di euro sono i consumi delle famiglie e 10,9 miliardi di euro sono relativi alle imprese.

Recenti analisi, basate su dati BCE, stimano che circa il 17,3% delle transazioni complessive vengano regolate utilizzando strumenti di pagamento elettronici. Considerando che l'uso di strumenti di pagamento elettronici nel settore del rifornimento di carburante è significativamente superiore alla media, anche per la predominante presenza di distributori *self-service* (oltre il 60% del totale - fonte Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), tale percentuale è stata raddoppiata. Si stima conseguentemente che, dei 10,9 miliardi di euro di costi per carburante delle imprese, i pagamenti in contanti ammontino a circa 7,2 miliardi di euro, cui corrisponde una deduzione pari a 1,7 miliardi di euro (il 23,9% del costo - fonte: modello di microsimulazione DF).

Il minor gettito in termini di imposte dirette è, quindi, pari a 477 milioni di euro. Applicando a tale importo il *tax gap* medio ponderato delle imprese (*tax gap* dell'Ires, dell'Irpef e dell'Irap - Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), pari al 42,9%, si stima un gettito evaso pari a 204,5 milioni di euro. Nell'ipotesi che la misura consenta il recupero del 40% del gettito evaso, si stimano maggiori entrate annue per 81 milioni di euro.

Con riferimento all'IVA, applicando ai pagamenti in contanti a fronte delle spese per carburanti delle imprese valutate in 7,2 miliardi di euro l'aliquota IVA ordinaria del 22% e assumendo che l'IVA sia detraibile al 46,2% (fonte: modello di microsimulazione DF), si stima che, a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti, le imprese detraggano IVA per 728 milioni di euro. Applicando a tale importo il *tax gap* IVA, pari al 26,4% (fonte: Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale), si stima un gettito evaso pari a 192,1 milioni di euro che, anche grazie alla tracciabilità delle transazioni nell'intera filiera garantita dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica e al rafforzamento dei controlli da parte della



77.125%

Guardia di Finanza, si stima di far emergere in misura paria al 65% per un importo pari a 124,9 milioni di euro.

La differenza tra il recupero previsto sull'evasione IVA (65%) e il recupero previsto sulle imposte dirette (40%) è dovuto alla circostanza che, a causa della presenza di soggetti incapienti, non tutta la base imponibile emersa si traduca in un aumento del gettito in termini di imposte dirette.

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA	62,4	124,9	124,9	124,9	124,9
Effetti sulle imposte dirette	0,0	70,5	110,6	81,0	81,0
<b>Totale maggior gettito da recupero evasione</b>	<b>62,4</b>	<b>195,40</b>	<b>235,5</b>	<b>205,9</b>	<b>205,9</b>

*In milioni di euro*

L'introduzione di un credito di imposta nella misura del 50% dei costi a carico degli esercenti comporta oneri aggiuntivi per lo Stato pari al 50% della commissione bancaria addebitata all'esercente moltiplicata per il totale delle transazioni effettuate, sia dalle famiglie sia dalle imprese, tramite strumenti di pagamento elettronico. Gli acquisti di carburante delle famiglie effettuati tramite strumenti cashless ammontano a 13,5 miliardi di euro (34,7% dei consumi al lordo di IVA).

A seguito dell'introduzione dell'ineducibilità degli acquisti di carburanti effettuati in contanti, si ritiene plausibile che le imprese modifichino il loro comportamento ricorrendo al pagamento elettronico per gli acquisti effettivamente inerenti all'attività di impresa. Degli attuali 7,2 miliardi di acquisti di carburante effettuati dalle imprese in contanti, si stima che il 57,1% siano relativi a costi realmente sostenuti (100% - tax gap medio ponderato relativo alle imposte dirette) in relazione ai quali le imprese, ai fini della deducibilità, modificheranno il metodo di pagamento da contanti a cashless. Conseguentemente, si stima che l'ammontare totale degli acquisti di carburante effettuati dalle imprese con strumenti di pagamento elettronico aumenti fino a 9,6 miliardi di euro, IVA inclusa, a seguito dell'introduzione della misura.

Applicando al totale dei pagamenti elettronici di famiglie e imprese, pari a 23,1 miliardi di euro (13,5 + 9,6), la massima percentuale di commissioni interbancarie applicabili ai sensi Regolamento (UE) 2015/751 sulle transazioni con carta di credito, pari allo 0,3%, si stima che l'introduzione della norma comporti maggiori oneri per gli



77.125%

esercenti per 69 milioni di euro su base annua. Poiché il credito di imposta è commisurato al 50% delle spese sostenute, il maggior onere per l'erario è pari a 34,6 milioni di euro.

In assenza di un'espressa esclusione normativa, il credito d'imposta è stato considerato rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta che tale credito, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, sia da considerarsi quale contributo tassabile. Inoltre, si è ipotizzato che il credito d'imposta venga riconosciuto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi ma sia fruibile solo in compensazione mediante F24 e non abbia effetti sul calcolo di saldo e acconto della medesima dichiarazione in cui è stato iscritto.

La tabella riporta gli effetti finanziari di cassa derivanti dall'introduzione della misura a decorrere dal 1° luglio 2018.

Cassa	Effetti finanziari				
	2018	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta	0	-17,3	-34,6	-34,6	-34,6
Effetti sulle imposte dirette	0	0	8,5	13,3	9,7
<b>Totale maggiori oneri</b>	<b>0</b>	<b>-17,3</b>	<b>-26,1</b>	<b>-21,3</b>	<b>-24,9</b>

*Millioni di euro*

La misura complessivamente comporta gli effetti finanziari di cassa riportati nella tabella che segue.

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA	62,4	124,9	124,9	124,9	124,9
Effetti sulle imposte dirette	0,0	70,5	110,6	81,0	81,0
<b>Totale maggior gettito da recupero evasione</b>	<b>62,4</b>	<b>195,40</b>	<b>235,5</b>	<b>205,9</b>	<b>205,9</b>
Credito d'imposta commissioni bancarie inclusi effetti sulle imposte dirette	0,0	-17,3	-26,1	-21,3	-24,9
<b>Effetto netto della misura</b>	<b>62,4</b>	<b>178,1</b>	<b>209,4</b>	<b>184,6</b>	<b>181,0</b>

*In milioni di euro*

L'emendamento nei commi da 3 a 7 intende definire più chiaramente l'ambito applicativo della disposizione in argomento. In considerazione delle importanti modificazioni che si apportano alla disposizione originaria, alle modifiche in argomento possono ascrivere, prudenzialmente alcuni limitati effetti finanziari, quantificabili in circa 22 milioni di euro a partire dal 2019. Considerando la decorrenza



77.125%



della misura dal 1° febbraio 2018, nel 2018, il recupero di gettito stimato è pari a 20,2 milioni di euro.

Prudenzialmente non si stimano effetti del recupero ai fini delle II.DD, pur prevedibili.

Gli effetti di cassa sono riepilogati nella tabella seguente:

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
IVA da contrasto alle frodi	20,2	22,0	22,0	22,0	22,0

**Il comma 518-bis.** Al fine di assicurare gli effetti positivi derivanti dai commi da 509 a 518 è previsto il monitoraggio delle entrate attese da parte dell'Agenzia delle entrate e, nel caso in cui le entrate nette siano inferiori a quelle previste, alla relativa compensazione si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Le eventuali maggiori entrate risultanti dal predetto monitoraggio sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Infine è previsto che il maggior gettito derivante dai commi da 509 a 518 sia utilizzato per incrementare le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la modifica del comma 624. Pertanto il predetto Fondo è incremento di 124,7 milioni per l'anno 2018, di 311,1 milioni per l'anno 2019, di 357,6 milioni per l'anno 2020, di 321,2 milioni per l'anno 2021 e di 317,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

to.

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 DIC. 2017

77.125/.



**Emendamento**

All'articolo 1, dopo il comma 684 aggiungere il seguente:

*684 bis* - All'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:


"3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al comma 4, il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2025 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 650 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura."

b) Al comma 4 dopo le parole "schema di convenzione" aggiungere le seguenti "e comunque con riferimento all'infrastruttura autostradale A 22 Brennero-Modena entro il 30 settembre 2018".

**Conseguentemente**

Al comma 624 sostituire le parole da "di 17.585.300 per l'anno 2018" e fino a "di 139.392.100 per l'anno 2025" con le seguenti: "di 177.585.300 per l'anno 2018 e di 123.868.200 euro per l'anno 2019, di 205.812.100 euro per l'anno 2020, 250.008.500 euro per l'anno 2021, di 239.304.300 euro per l'anno 2022, di 193.800.700 euro per l'anno 2023, di 178.596.400 euro per l'anno 2024, di 209.392.100 euro per l'anno 2025"

Il Governo



102-ter. 70 %



## Relazione tecnica

La disposizione modifica l'articolo 13-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 relativo ad alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali. In particolare viene sostituito il comma 3, prevedendo con riferimento all'infrastruttura autostradale A 22 Brennero-Modena, il valore minimo della nuova concessione, ora fissato in 650 milioni di euro. Inoltre con le modifiche apportate al comma 4 viene individuata la data, il 30 settembre 2018, entro la quale dovranno essere stipulati gli atti convenzionali relativi alla nuova concessione. Entro il 15 novembre di ciascun anno il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui dal 2019 al 2025 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione. Pertanto i predetti importi costituiscono entrate valide ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Sono corrispondentemente incrementate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso la modifica del comma 624. Pertanto il predetto Fondo è incrementato di 160 milioni per l'anno 2018 e di 70 milioni annui per ciascun anno dal 2019 al 2025.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*Sc*

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC.2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*

102 - ker. 70 %

